



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 24/04/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA e VAS 29 marzo 2013, n. 86

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica con Valutazione di Incidenza - Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine - Autorità Procedente: Comune di Altamura (BA).

L'anno 2013 addì 29 del mese di Marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 53502 del 30.10.2012, acquisita al prot. n. 9125 del 5.11.2012 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura, chiedeva di valutare la possibilità di esentare la variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG in località Amendolagine, dalla verifica di assoggettabilità a VAS. Allegava contestualmente i seguenti elaborati:

- “Valutazione ambientale strategica” con all'interno l'elaborato “Valutazione di incidenza”;
- “Relazione tecnica integrativa”;
- Tav. 1 - “Planimetria catastale con criticità evidenziate - planimetria catastale con adeguamento delle criticità - planimetria catastale con acquisizione relitti stradali - sovrapposizione del planovolumetrico alla planimetria catastale adeguata”
- Tav. 2 - “Planovolumetrico con individuazione degli standard - planovolumetrico con individuazione dei lotti di intervento”;
- Tav. 3 - “Tipologia T-1: piante - prospetti - sezioni - calcolo altezze medie al piano delle coperture”;
- Tav. 4 - “Conteggi tipologia T-1: calcolo della superficie max coperta - calcolo della volumetria”;
- Tav. 5 - “Tipologia T2”;
- Tav. 6 - “Tipologia T3”;
- Tav. 7 - “Tipologia T4”;
- Tav. I - “Planimetria catastale aggiornata con sovrapposizione dei fabbricati di progetto - Piante tipologia T1 con individuazione unità abitative ad ERP”;
- DGC n. 29 dell'8.3.2012 di adozione della variante plano volumetrica;
- Convenzione integrativa per la lottizzazione in zona C1 “R” di PRG del 18.10.2012;
- CD ROM;

- questo Ufficio con nota prot. n. 9327 del 6.11.2012 riscontrava in merito evidenziando, sulla base di quanto previsto dalla parte seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la necessità di sottoporre a verifica

di assoggettabilità a VAS la variante di cui sopra ed inoltre affermava che “[...] avendo rilevato dalla lettura della pag. 6 della “Convenzione integrativa per lottizzazione in zona C1 ‘R’ di PRG” allegata all’istanza, che la variante suddetta risulta approvata in data 3.07.2012 con provvedimento n. 72 della Giunta, si invita codesta Amministrazione comunale, nell’esercizio discrezionale del riesame della legittimità degli atti amministrativi di propria competenza, ad individuare l’opzione più opportuna fra le diverse possibilità contemplate nell’ordinamento vigente (ivi inclusa la sospensione dell’efficacia del provvedimento di approvazione per un tempo adeguato e comunque fino alla conclusione del procedimento di VAS o verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241)”;

- il Comune di Altamura (Servizio Urbanistica), con nota prot. n. 62870 del 17.12.2012 acquisita al prot. 10699 del 20.12.2012 di questo Servizio, trasmetteva la Delibera n. 131 del 12.12.2012 con cui la Giunta comunale deliberava di “sospendere l’efficacia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 3.07.2012 ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990, sino all’acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS”;

- con nota prot. n. 141 dell’11.01.2013 questo Ufficio, ai fini della consultazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica e Espropriazioni;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. 991 del 22.1.2013, acquisita al prot. n. 1574 del 13.02.2013 del Servizio Ecologia, l’Autorità di Bacino della Puglia comunicava in merito che “dall’analisi del Rapporto ambientale preliminare risulta che l’area oggetto di lottizzazione ricade nel territorio di altra Autorità”;

- con nota prot. n. 206/80b del 24.01.2013 acquisita al prot. n. 1592 del 13.02.2013 del Servizio Ecologia l’AdB della Basilicata comunicava che “l’area interessata dalla variante al PdL non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal vigente Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI)”;

- con nota prot. n. 30885 del 14.02.2013 acquisita al prot. n. 2069 del 25.02.2013 di questo Servizio, il Servizio Territorio (Viabilità e Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni - sezione urbanistica) della Provincia di Bari comunicava di non aver rilevato osservazioni in merito alle questioni trattate;

- con nota prot. n. 694 del 18.02.2013 acquisita al prot. n. 2187 del 27.02.2013 del Servizio Ecologia, l’Ufficio Pianificazione delle mobilità e dei trasporti dell’Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia segnalava che gli interventi previsti non presentavano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di sua competenza;

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- la variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 LR 56/80) in zona Cr del PRG località Amendolagine, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetta a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva della variante al Piano è il Comune di Altamura;

preso atto che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 3.07.2012 il Comune di Altamura ha approvato la Variante in oggetto;
- con Delibera n. 131 del 12.12.2012 la Giunta comunale di Altamura ha deliberato di "sospendere l'efficacia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 3.07.2012 ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990, sino all'acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS";

sarà comunque necessario che, all'esito del presente procedimento, l'Ente preposto all'approvazione della variante al Piano provveda, con apposita deliberazione, ad apportare le eventuali opportune revisioni ed ad adeguare il Piano alle prescrizioni successive.

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di incidenza della Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine.

Oggetto del presente provvedimento è la variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine del Comune di Altamura (così come trasmesso dal Comune di Altamura con nota prot. n. 53502 del 30.10.2012 acquisita al prot. n. 9125 del 5.11.2012 del Servizio Ecologia) che secondo quanto indicato nella predetta nota risulta Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 della l.r. 56/80.

L'istanza si riferisce ad una variante tipologica al PdL approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 15.02.2006, relativo ad un complesso di edifici per civile abitazione; la variante prevede una diversa distribuzione del volume approvato sull'area interessata, utilizzando n. 4 tipologie, di cui la T2-T3-T4 si mantengono sostanzialmente equivalenti a quelle approvate, mentre la T1 si differenzia visto che prevede, al posto di numerose villette monofamiliari, la realizzazione di una palazzina composta da n. 3 corpi di fabbrica articolati sul sito. La quantità degli standard passa da 1978,32 m² a 2.000,26 m²,

mentre la cubatura complessiva si riduce a 13.274,59 m³ (inferiore a quella approvata pari a 13.725,69 m³) su di una superficie complessiva di 7.884 m² (pagg. 2 e 57 “Valutazione Ambientale Strategica” e “Relazione tecnica integrativa”) per una superficie coperta di 2430 m² (pag. 2 “Valutazione di incidenza ambientale - fase di screening”). La variante interessa un’area catastalmente censita al foglio di mappa 163 (pag. 55 “Valutazione Ambientale Strategica”).

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine.

La descrizione delle aree è tratta dall’elaborato “Valutazione Ambientale Strategica” che individua l’area come ricadente in una zona periferica dell’abitato del comune di Altamura sita ad un’altitudine di 437-439 m s.l.m. circondata da una viabilità di Piano e da fabbricati per civile abitazione. La morfologia è fortemente influenzata dalla presenza di edifici, la stessa si presenta debolmente inclinata in direzione sud. Geologicamente l’area è caratterizzata prevalentemente da un ammasso roccioso calcareo di colore biancastro molto tenace che si rileva in strati centimetrici che si riferisce alla formazione del Calcere di Altamura. Per quanto riguarda l’assetto idrografico, nell’area non è rilevabile nessun reticolo idrografico. Dal punto di vista geo-morfologico l’area risulta stabile (pag. 3).

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante al PdL si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area di intervento:

- non ricade in ambiti territoriali estesi di tipo A, B, C o D del PUTT/p;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:

- ricade all’interno del Sito di Importanza Comunitaria - Zona di Protezione Speciale IT 9120007 “Murgia Alta” e nell’IBA 135 “Murge”;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l’area di intervento:

- l’Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che “dall’analisi del Rapporto ambientale preliminare risulta che l’area oggetto di lottizzazione ricade nel territorio di altra Autorità” (nota prot. n. 991 del 22.1.2013);

- l’AdB della Basilicata ha comunicato che “l’area interessata dalla variante al PdL non interferisce con aree a rischio idrogeologico individuate dal vigente Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI)” (nota prot. n. 206/80b del 24.01.2013);

Risulta interessata dalla perimetrazione degli usi civici individuata dal PUTT/p.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti

aspetti.

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Altamura è dotato di impianto di depurazione avente come recapito finale il Torrente Jesce, classificato come corpo idrico superficiale non significativo, e che, dai dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento/adequamento di tale impianto che risulta caratterizzato da stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale di RD per l'anno 2011 pari a 13,784%, a fronte di una percentuale di 8,501% nel 2010;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Altamura è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane. L'ARPA Puglia nella nota prot. n. 53725 del 10.10.2012 ha segnalato che per la qualità dell'aria non si segnalano criticità particolari, l'unico superamento dei limiti di legge registrato è relativo all'ozono nel 2010, condizione che peraltro si verifica lungo tutto il territorio regionale a causa delle caratteristiche meteo climatiche della nostra regione.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine del Comune di Altamura.

Il progetto prevede la realizzazione di più edifici per civile abitazione a sud est dell'abitato di Altamura (BA), nel quartiere di via Carpentino, via Fortunato, via Campioni d'Italia e della SS96. L'area interessata sin dagli anni '70 da edificazioni per civile abitazione ha una superficie complessiva di 7.884 m², (pagg. 1 e 55 "Valutazione Ambientale Strategica"): uno sguardo di insieme consente di rilevare che l'intervento, che prevede una superficie coperta di 2430 m², si colloca all'interno di un contesto urbano edificato. Per quel che attiene l'uso del suolo nel citato elaborato si evidenzia che l'intero sito è in stato di abbandono e degrado in una zona completamente urbanizzata e circondata da residenze di tipo civile e da strade di PRG e Statali (SS96) (pag. 57): in siffatto contesto "l'impatto relativo al complesso edificatorio è trascurabile. Esso non provoca, né in maniera diretta e né indiretta, ricadute significative sia sul sito che al di fuori di esso" (pag. 59).

4. Valutazione di incidenza della Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine.

L'area di interesse ricade all'interno del SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e l'Autorità procedente ha presentato l'elaborato "Valutazione di incidenza" riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006.

Il Piano di lottizzazione aveva già ottenuto parere favorevole di valutazione di incidenza con nota prot. n. 8984 del 28.07.2005 del Servizio Ecologia. Nel parere si segnalava che l'intervento era posto all'interno di un contesto già fortemente trasformato, deposito di materiale di riporto e che non si rilevava la presenza di habitat ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; l'elaborato "valutazione di incidenza" conferma che la zona è già compromessa per la presenza di una serie di attività antropiche del tipo: abitazioni residenziali, chiese, scuole, strade di PRG (pag. 3).

ciò premesso,

rilevato che:

- l'osservazione delle ortofoto AIMA 1997, AGEA 2002, CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e 2010 consente di confermare quanto contenuto nella precedente nota del Servizio Ecologia;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari), la Provincia di Bari, il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta" IT 9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e si conferma il parere reso con nota prot. n. 8984 del 28.07.2005 del Servizio Ecologia.

Si rammenta che ai sensi della sentenza del 9.3.2011 n. 9308 della Corte di Cassazione penale sezione III (a conferma di altre espressioni affini anche comunitarie) "deve escludersi [...] proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere vanificherebbe lo scopo della particolare procedura che [...] è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali [...] e quello di sviluppo del territorio", e che quindi la valutazione di incidenza ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del piano/programma:

- si richiamano integralmente le richieste e raccomandazioni formulate dall'AdB Basilicata nella nota prot. n. 206/80B del 24.01.2013;

- si prescrive la valutazione di "eventuali criticità sulle condizioni di stabilità dei siti derivanti dalla cava dismessa indicata nell'area in oggetto dalla Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia" prima della definitiva approvazione della variante in oggetto con gli Enti interessati e ai sensi della normativa vigente;

- sia alla luce di quanto segnalato dall'AdB Basilicata nella nota prot. n. 206/80B del 24.01.2013 sia considerato che il Rapporto Ambientale reca in allegato documentazione fotografica del sito dalla quale si desume la possibile presenza di materiale di origine antropica, si prescrive la caratterizzazione ambientale di tale materiale di riporto nonché del materiale di scavo nel rispetto delle previsioni del DM 161/2012. Si precisa che in assenza della sussistenza delle condizioni previste dal citato decreto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per

esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del Piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato di Altamura;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione e alla propagazione degli incendi, in particolare nelle aree più a ridosso di aree incolte o boscate, e si preveda l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, in ogni caso si verifichi l'applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
- per quel che riguarda l'impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- le aree per la raccolta dei rifiuti siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
- per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- per le fasi di cantiere:
 - si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
 - per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;

Si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d'Incidenza come sopra riportato.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, secondo alinea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Altamura, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque;
- si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui del Piano in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano e all'interno del nuovo insediamento (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione dei sistemi di raccolta differenziata.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine, e non costituisce provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza del Piano regolatore generale di Altamura;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di escludere la Variante al Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona Cr del PRG alla località Amendolagine - Autorità procedente: Comune di Altamura, così come trasmessa con nota prot. n. 53502 del 30.10.2012 acquisita al prot. n. 9125 del 5.11.2012 del Servizio Ecologia, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di confermare il parere di valutazione di incidenza reso con nota prot. n. 8984 del 28.07.2005 del Servizio Ecologia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio regionale Urbanistica e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari), all'Autorità di Bacino della Basilicata;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
